SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1046)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1977 (V. *Stampato n.* **1841**)

d'iniziativa dei deputati BERNARDI, MARZOTTO CAOTORTA, BOCCHI Fausto e GUASSO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 dicembre 1977

Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1978.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4